

STATUTO

H&C MEDICAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'AGATA LI BATTIATI CT
VIA UMBERTO 5/C
Numero REA: CT - 459495
Codice fiscale: 06031810879
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

----- Allegato "A" all'atto in data -----
----- 14.12.2023 n.3233 di raccolta -----
----- STATUTO -----
----- COOPERATIVA SOCIALE-IMPRESA SOCIALE -----
----- TITOLO I -----
----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE -----
E' costituita con sede nel comune di Sant'Agata Li Battiati,
provincia di Catania, la società cooperativa denominata "H&C
Medical Società Cooperativa Sociale".-----
La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera
dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di
legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze,
sia in Italia che all'estero.-----
La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre
1991, n° 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.-----
ART. 2 - DURATA -----
La società avrà la durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'assemblea
straordinaria.-----
----- TITOLO II -----
----- SCOPO - OGGETTO -----
ART. 3 - SCOPO -----
Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello
di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la
prestazione della propria attività lavorativa, continuità
d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e
professionali. -----
La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione
dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1,
lettera a, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3
luglio 2017, n. 112.-----
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,
i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di
lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse
tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra
forma consenta la legislazione italiana.-----
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei
soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai
sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.-----
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con
terzi non soci.-----
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della
mutualità, senza fini di speculazione privata. -----
La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo
del movimento cooperativo.-----
Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle

Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4 - OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e la gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, di formazione professionale, sanitari di base ed ad elevata integrazione socio-sanitaria;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e dei servizi di sostegno e di riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e similari;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti, in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la gestione di spacci sociali, bar, mense o ristoranti all'interno delle strutture menzionate nel presente oggetto sociale;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri ovvero per persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e pertanto la collaborazione con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori sopra indicati;-----

- assistenza e formazione all'uso delle tecnologie per le persone in condizione di disabilità, anche attraverso percorsi personalizzati, in modo da favorirne la partecipazione e l'integrazione sociale nonché la crescita personale e professionale;-----

- realizzazione e gestione di strutture, di interventi e di servizi socio/assistenziali quali, aiuto domestico, assistenza domiciliare, centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani, comunità alloggio per minori, inabili ed anziani, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, soggiorni di vacanze, assistenza abitativa, affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari, interventi in favore di minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria, interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di assistenza ed interventi particolari, case di accoglienza per gestanti e ragazze madri, centri diurni per anziani autosufficienti, centri di accoglienza diurna per diversamente abili, strutture residenziali permanenti per diversamente abili, per minori, adulti ed anziani, comunità di tipo familiare, istituti di ricovero per minori, comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati, asili nido, asili di caseggiato, case di riposo per anziani, case di cura, strutture sanitarie polifunzionali, quanto sopra anche in convenzione con ASP, Enti Locali, Istituzioni Pubbliche, Istituzioni Governative, Fondazioni ed altre Associazioni e Cooperative che operano nel settore socio-sanitario-assistenziale, la cui attività prevalente è volta alla socializzazione, alla integrazione, al sostegno e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, per la cultura, per lo sport, per le attività di integrazione per il turismo sociale, culturale e di svago, per attività ludiche, per attività artistiche etc..;-----

- promuovere e partecipare ad enti ed organismi di ogni ordine e grado, anche consortili, le finalizzazioni della cooperativa, atte a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore della Cooperativa, dei propri soci, degli assistiti ed aderenti;-----

- la cooperativa si prefigge anche lo scopo di realizzare immobili senza distinzione di destinazione, per gli scopi sociali dichiarati, anche a favore dei soci, degli assistiti,

degli aderenti, anche con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e privatistico, di acquistare immobili e/o strutture già esistenti, anche da privati, di acquisire beni mobili ed attrezzature per il raggiungimento degli scopi sociali dichiarati, di acquisire immobili di proprietà demaniali (Stato, Regione, Provincia; Enti Locali, Beni Confiscati alla Criminalità; da Istituti di qualunque ordine e grado etc..) per il raggiungimento dello scopo sociale e delle attività espresse nel presente statuto;-----
- realizzazione e gestione di comunità alloggio, alloggi protetti, centri diurni, residenziali o semiresidenziali ed altre strutture, anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione ed al miglioramento delle qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;-----
- realizzazione e gestione centri di formazione che offrono corsi professionalizzanti all'apprendimento includendo stage o tirocini formativi, in aziende pubbliche o private, rivolti a soggetti in situazioni di svantaggio;-----
- realizzazione e gestione di centri educativi rivolti al sostegno scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico-creative, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;-----
- realizzazione, gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza effettuati presso scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e privati;-----
- realizzazione, promozione e gestione di attività e servizi di assistenza domiciliare con finalità sia assistenziale che educativa;-----
- realizzazione, promozione e gestione servizi ambulatoriali e centri di riabilitazione;-----
- organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;-----
- realizzare iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo ed assistenziale; gestire strutture e servizi di carattere sociale, assistenziale;-----
- realizzare e promuovere iniziative di sensibilizzazione sul problema del disagio sociale; assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;-----
- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche

consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;-----

- potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa;-----

- la Cooperativa si prefigge anche lo scopo, con forme di associazionismo, di azionariato, di partecipazione, di adesione-----

nelle forme più convenienti per la stessa, ad istituti finanziari, banche, consorzi fidi, cooperative di credito, anche al fine di ottenere forme di finanziamento a credito agevolato, per la realizzazione degli scopi sociali dichiarati.-----

La Cooperativa potrà occuparsi anche delle seguenti attività di carattere generale e specifico, quali:-----

- trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici di handicap fisico e psichico, delle persone anziane, dei minori;

- sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti svantaggiati o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori sociosanitari, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;-----

- organizzazione di viaggi culturali, campi estivi, grest estivi, visite guidate in Italia e all'estero favorendo l'integrazione e lo scambio culturale tra diversi gruppi, facilitando l'incontro e lo scambio d'esperienze tra persone con diverse disabilità e persone normodotate;-----

- assistenza sociale per soggetti in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori sociosanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esistenti;-----

- formazione ed aggiornamento professionale per il personale direttivo docente e non docente delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;-----

- realizzazione, promozione ed organizzazione di conferenze ed attività di ricerca che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa o riviste scientifiche, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione con relativa attività di carattere amministrativo e raccolta dati territoriali;-----

- sostenere l'autonomia delle persone con disabilità, di concerto con famiglia ed enti eventualmente già impegnati nell'erogazione di servizi socio-assistenziali, progettando e realizzando percorsi individualizzati che, anche attraverso l'uso di ausili tecnologici, permettano di superare situazioni di difficoltà legate alla mobilità, comunicazione e benessere personale;-----

- offrire informazioni sui servizi territoriali esistenti, le legislazioni, agevolazioni, finanziamenti, le risorse

territoriali, nonché sulle caratteristiche degli ausili;-----
- offrire consulenza nella scelta degli ausili, secondo un
approccio globale che tenga conto della persona e del suo
ambiente, a persone disabili, familiari ed operatori
specializzati per l'individuazione e la personalizzazione di
attrezzature, strategie e soluzioni assistenziali concrete,
tese a migliorarne e garantire l'autonomia e la partecipazione
delle persone in condizione di disabilità;-----
- offrire supporto psicologico, pedagogico e consulenza medica
individuale e di gruppo alle persone in condizione di
disabilità e, riconoscendo altresì il ruolo fondamentale che
la famiglia riveste nel progetto di vita della persona con
disabilità, anche ai loro familiari;-----
- offrire servizio di assistenza igienico personale in favore
dei minori portatori di handicap con il fine di favorirne
l'inserimento nella scuola e mantenere l'integrazione
prescolastica e scolastica. I destinatari sono i minori non
auto-sufficienti sul piano motorio e/o insufficienti mentali;--
- promuovere, organizzare e partecipare ad attività sportive,
teatrali e d'aggregazione rivolte a bambini ed adulti;-----
- realizzazione e gestione di forme alternative di terapia
come musicoterapia, cromoterapia, terapia della luce etc.;----
- realizzazione e gestione di fattorie didattiche e/o fattorie
sociali per offrire servizi educativi, culturali, di supporto
alle famiglie e alle istituzioni didattiche;-----
- realizzare iniziative a carattere divulgativo sulle attività
della Cooperativa attraverso il web e i media tradizionali
nonché attraverso la realizzazione di raccolte pubbliche di
fondi;-----
- realizzazione di attività di autofinanziamento per la
cooperativa;-----
- partecipare a bandi pubblici, di enti locali, nazionali ed
europei che perseguono le finalità e gli scopi della
cooperativa;-----
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La Cooperativa
potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dalla
normativa. -----
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico
ai sensi dell'art.2545 septies c.c.-----
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi
giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi
sociali.-----
Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà
anche e tra l'altro:-----
a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese
sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di
impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile
investimento e non di collocamento sul mercato;-----
b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi

consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----

c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;-----

d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;-----

e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;-----

f) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;-----

g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;-----

h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.-----

i) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. -----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

ART.5 - REQUISITI DEI SOCI-----

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. ---

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.-----

Sono soci cooperatori coloro che:-----

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla

formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.-----

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.-----

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.-----

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.-----

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.-----

E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.-----

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al

consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:-----

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;-----

2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;-----

3. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;-----

4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art.45 del presente statuto;-----

6. qualora la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2) la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa;-----

7. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.-----

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella dei soci speciali prevista all'art. 8 del presente statuto e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci. -----

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del

consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----
ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI-----
Il capitale sociale dei soci operatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c.---
La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.-----
Il socio operatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.-----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio operatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché abbia i requisiti per divenire socio.-----
Il provvedimento che nega al socio operatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio operatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 45.-----
ART. 8 - SOCI SPECIALI -----
Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----
La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----
1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;----
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;-----
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;-----
4. la misura massima del ristorno attribuibile.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.-----
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 39, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa. -----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 10 del presente statuto.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.-----

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI-----

I soci cooperatori sono obbligati:-----

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;-----

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;--

3. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.-----

ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI-----

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.-----

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un

rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento o liquidazione giudiziale nel caso di persone giuridiche.

ART.12 RECESSO.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:.....

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;.....
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;.....
3. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 13 - ESCLUSIONE.....

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:.....

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;.....
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;.....
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;.....
4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro

subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142"; -----

5. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;-----

6. il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;-----

7. il socio venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;-----

8. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;-----

9. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;-----

10. il socio cooperatore, faccia uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope di ogni forma e genere e abuso di alcol in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 3 del presente statuto.-----

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 8 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.-----

ART. 14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE-----

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione.-----

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'articolo 45 del presente statuto.-----

ART. 15 - LIQUIDAZIONE-----

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art.7 della legge n° 59/1992 o a titolo di ristorno. -----

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.-----

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.-----

Per le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni. ----

I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.-----

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO-----

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.--

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.-----

ART. 17 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI-----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.-----

ART. 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI-----

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.-----

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di

lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.-----
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.-----
Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.-----
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.-----
Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.-----
La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.-----
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.-----
-----TITOLO IV-----
-----SOCI FINANZIATORI-----
ART. 19 - STRUMENTI FINANZIARI-----
Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c.-----
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/92.-----
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni. -----
Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e

conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.-----

Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.-----

ART. 20 - SOCI SOVVENTORI-----

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.-----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. -----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.-----

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.-----

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.-----

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio

sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. o a mezzo di posta elettronica certificata al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.-----
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.-----
L'assemblea che emette i titoli stabilisce:-----
a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;-----
c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;-----
d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;-----
e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso. -----
Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.-----
L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.-----
A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato. -----
Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in

qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----
L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.-----
Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.-----
Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----
I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.-----
La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.-----
Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.-----
ART. 21 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA-----
La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59. In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.-----
L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.-----
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio

certificato e depositato ai sensi di legge.-----
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte
in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori
dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono
sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge
per i soci cooperatori.-----
All'atto dello scioglimento della società cooperativa le
azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di
prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per
l'intero valore nominale.-----
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite
non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di
partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita
che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.--
Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 50,00
(cinquanta virgola zero zero).-----
Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una
specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.-----
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi
dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.-----
Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in
conformità alla normativa vigente in materia, da apposito
regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine
minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del
diritto di recesso.-----
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono
obbligati:-----
1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità
e nei termini previsti dal regolamento di emissione;-----
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----
L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è
disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al
successivo art. 29.-----
-----TITOLO V-----
-----ORGANI SOCIALI-----
ART. 22 - ORGANI-----
Sono organi della Società:-----
1. l'Assemblea dei soci;-----
2. il Consiglio di Amministrazione;-----
3. il Collegio sindacale, se nominato.-----
ART. 23 - ASSEMBLEE-----
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----
La loro convocazione è effettuata dal consiglio di
amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché
in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il
luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della
prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata
almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. -----

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax, via mail, o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.-----
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.-----

ART. 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA-----

L'assemblea ordinaria:-----

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;-----
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;-----
- 3) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;-----
- 4) determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale; -----
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;-----
- 6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 37 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;-----
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;-----
- 8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;-----
- 9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti

economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;-----

10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;-----

11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;-----

12) delibera l'ammontare delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali;-----

13) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;-----

14) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 39 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;-----

15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;-----

16) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione.-----

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.-----

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.-----

ART. 25 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e su ogni altra

materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.-----

ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:-----

1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;-----

2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.-----

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.-----

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.-----

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.-----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.-----

ART. 27 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni. -----

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.-----

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.-----

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome

del proprio rappresentante.
In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.
I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri due soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.
L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.
ART. 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.
La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.
Il segretario può essere un non socio.
Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.
ART. 29 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui

convocazione compete al consiglio di amministrazione della cooperativa ovvero al rappresentante comune.-----
Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.-----
L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:-----
a) nomina e revoca del rappresentante comune;-----
b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;-----
c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;-----
d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.-----
L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 21. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che viene sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.-----
L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.-----
Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:-----
a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;-----
b) eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;-----
c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;-----
d) assistere alle assemblee della cooperativa;-----
e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.-----
In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.-----
L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.-----
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----
ART.30 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA-----
Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 a n. 7 consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.-----
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche

a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori iscritti da almeno tre mesi.-----

I soci finanziatori persone fisiche e i rappresentanti dei soci finanziatori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.-----

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci cooperatori che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Ai fini della loro eleggibilità essi debbono possedere inoltre una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.-----

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.---

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.---

ART. 31 - COMPETENZE -----

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. -----

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.-----

Spetta tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:-----

a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;-----

b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;-----

- c) redigere il bilancio sociale;-----
- d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;-----
- e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;-----
- f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;-----
- g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;-----
- h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;-----
- i) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;-----
- j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;-----
- k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;-----
- l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; -----
- m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri; -----
- n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;-----
- o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;-----
- p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi

secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;-----

q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;-----

r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;-----

s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;-----

t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c..-----

ART. 32 - RIUNIONI-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.-----

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica;-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.-----

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.-----

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.-----

ART. 33 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI-----

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di

amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.-----

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

ART. 34 - PRESIDENTE-----

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.-----

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.-----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.-----

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.---

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.-----

ORGANO DI CONTROLLO-----

ART. 35 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA-----

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile.-----

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.-----

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.-----

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. -----

ART. 36 - COMPETENZA E RIUNIONI -----

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. -----

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. -----

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. -----

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. -----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. -----

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali

o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.-----

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.-----

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.-----

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.-----

ART. 37 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.-----

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.---
L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.-----

-----TITOLO VI-----

-----PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO-----

ART. 38 - PATRIMONIO SOCIALE-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale dei soci operatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);-----

b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), destinato alla

costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;-----

d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);-----

e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 41 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;-----

f) dalla riserva straordinaria;-----

g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.-----

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.-----

ART. 39 - RISTORNI-----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.-----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:-----

a) in forma liquida;-----

b) mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;-----

c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 20-21.-----

ART. 40 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo

le disposizioni di legge.-----
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.-----

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.-----

ART. 41 - DESTINAZIONE DELL'UTILE-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 39 e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:-----

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;-----
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;-----
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;-----
- d) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;-----
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci operatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;-----
- f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.--

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.-----

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.-----

ART. 42 - ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI-----

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili

risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----

TITOLO VII-----

DISPOSIZIONI VARIE-----

ART. 43 - SCIOGLIMENTO-----

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 26, secondo comma, dello statuto, decide:-----

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;-----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.-----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.-----

ART. 44 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE-----

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.-----

ART. 45 - CLAUSOLA ARBITRALE-----

Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale verranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio competente rispetto alla sede legale della cooperativa, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle

modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto. La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.-----

ART. 46 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE-----

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:-----

a)il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b)il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c)il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d)l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

ART. 47 - DISPOSIZIONI FINALI-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al d. lgs. 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-----

LANERI Maria Lucia-----

-----Dr. Rachele REINA, Notaio-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20
comma 23 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette
ad uso del Registro delle Imprese.
ESENTE DA BOLLO.